

Le indicazioni sono contenute nella relazione dell'Ufficio del massimario della Cassazione

Truffe su aiuti, confisca estesa

Si amplia il novero dei reati per i quali scatta l'ablazione

Pagina a cura

DI STEFANO LOCONTE
E GIULIA MARIA MENTASTI

Confisca allargata per i truffatori nelle erogazioni pubbliche: si tratta della novità normativa apportata dal dl n. 4/2022 (c.d. decreto sostegni-ter, conv. con modifiche dalla legge n. 25/2022) che l'Ufficio del Massimario della Cassazione ha illustrato con la relazione n. 31/22 (si veda anche *ItaliaOggi Sette* del 18/7/2022). Quale leva primaria al contrasto alle frodi, l'art. 28-bis del decreto ha esteso la misura della confisca c.d. "allargata" o "estesa" di cui all'art. 240-bis c.p., e la correlata misura del sequestro ex art. 321, comma 2, c.p. che ne preserva l'effetto utile, anche alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640-bis c.p. La relazione del Massimario ne chiarisce l'ambito applicativo, ripercorrendo altresì le questioni sorte nel tempo in giurisprudenza sui profili operativi della misura.

La confisca allargata. Come illustrato nella relazione dell'Ufficio del Massimario, la lett. a) del comma 1 dell'art. 28-bis ha interpolato l'art. 240-bis c.p., in cui è confluito l'art. 12-sexies, dl n. 306/1992, convertito dalla legge n. 356/1992. La disposizione codicistica contempla la misura obbligatoria della confisca avente a oggetto i beni o utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in misura sproporzionata al proprio reddito o alla propria attività economica, e ammette, lì dove non sia possibile l'ablazione diretta, la confisca per equivalente di altre somme di danaro, di beni ed utilità di legittima provenienza di cui il soggetto abbia la disponibilità, anche per interposta persona. Confisca definita "allargata" o "estesa", proprio perché non soggiace al limite della confisca tradizionale, la quale invece impone pur sempre di dimostrare l'esistenza di un vincolo di pertinenzialità, in termini di strumentalità o di derivazione, tra i beni da confiscare e il reato per cui è pronunciata condanna.

L'estensione alla truffa a danno dello Stato. La novità ha inserito nel catalogo tassativo dei reati-presupposto dell'ablazione enumerati dall'art. 240-bis c.p. il delitto di truffa a danno dello Stato, previsto dall'art. 640, secondo comma, n. 1) c.p. (con esclusio-

| Confisca allargata e reato di truffa aggravata | |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La novità normativa | Il dl n. 4/2022 ha inserito nel catalogo tassativo dei reati-presupposto a cui si applica la confisca "allargata" il delitto di truffa a danno dello Stato, previsto dall'art. 640, secondo comma, n. 1) c.p., e il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640-bis c.p. |
| Cos'è la confisca allargata | La confisca "allargata" ha a oggetto i beni o le utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in misura sproporzionata al proprio reddito o alla propria attività economica |
| L'ambito applicativo temporale | Secondo la relazione n. 31/2022 dell'Ufficio del Massimario, è possibile l'applicazione della confisca "allargata" anche alle truffe commesse anteriormente all'entrata in vigore del dl |
| I beni confiscabili | Come evidenziato dalla relazione n. 31/2022, il limite di riferimento per l'individuazione dei beni da acquisire è dato dalla pronuncia della sentenza per il cd. "reato spia", potendo il giudice disporre la confisca sia dei cespiti entrati nella disponibilità del condannato fino a tale momento, sia dei beni acquistati in epoca posteriore ma con risorse finanziarie possedute in precedenza |

ne dell'ipotesi in cui il fatto sia commesso col pretesto di far esonerare qualcuno dal servizio militare, e il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640-bis c.p.. L'estensione dello spazio applicativo della confisca, come chiarisce la relazione illustrativa del ddl di conversione del dl n. 13/2022, a propria volta richiamata dall'Ufficio del Massimario, dà attuazione all'art. 10 della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017 sulla Protezione degli Interessi Finanziari (Pif), che prescrive agli Stati membri, ai fini della progressiva armonizzazione dei rispettivi ordinamenti nazionali, di adottare le misure necessarie a consentire il congelamento e la confisca dei beni strumentali e dei proventi di reato, sia per equivalente, sia per sproporzione, in relazione ad alcuni reati stimati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione, tra i quali rientrano le frodi indicate dall'art. 3 della stessa direttiva.

Applicabilità alle truffe progressive. Un tema di particolare interesse attiene all'applicabilità della confisca allargata in rapporto a fatti di truffa aggravata commessi anteriormente alla entrata in vigore della nuova disposizione, ed è strettamente correlato alla

natura giuridica di questa misura reale. Come evidenziato nella relazione, le Sezioni Unite hanno da tempo affermato che la confisca "allargata" è assimilabile a una misura di sicurezza patrimoniale "atipica" anche in ragione di alcuni tratti che la accomunano alla confisca di prevenzione del codice antimafia (Cass. pen., Sez. U, n. 29022/2001; Sez. U, n. 27421/2021). L'esegesi, avvalorata dalla collocazione sistematica dell'art. 240-bis c.p. nel capo del codice penale relativo alle misure di sicurezza, valorizza il nucleo funzionale dell'ablazione, la quale si fonda su una presunzione di illecita accumulazione di ricchezza da parte del soggetto condannato per reati di particolare allarme sociale, ed aggredisce i beni oggetto di accumulo al fine di prevenirne l'utilizzo per ulteriori iniziative delittuose; ed è in ragione della presunzione di pericolosità che è ad essa sottesa, e che prevale sulla pur innegabile componente punitiva, che la tutela del bene-patrimonio affievolisce nel bilanciamento con istanze diffuse di contrasto alla criminalità organizzata, economica o d'impresa. In coerenza con tale inquadramento dogmatico, generalmente condiviso in giurisprudenza, ad avviso dell'Ufficio del Massimario non dovrebbe essere preclusa l'applicazione

della confisca anche alle truffe commesse anteriormente all'entrata in vigore del novum normativo, posto che per le misure di sicurezza non opera il principio di irretroattività della norma penale consacrato dagli artt. 25 Cost., 2 c.p. e, in ambito sovranazionale, dall'art. 7 Convenzione Edu; il nesso imprescindibile che lega misure di sicurezza e pericolosità impone, difatti, che esse siano regolate dalla legge vigente al momento della loro applicazione ai sensi dell'art. 200 c.p., cui rinvia l'art. 236 c.p. in tema di misure patrimoniali.

L'accertamento del requisito della sproporzione. Ancora, dopo aver premesso che anche in relazione ai reati di truffa ai quali l'art. 28-bis ha esteso la confisca per sproporzione valgono i meccanismi operativi previsti per tale tipologia di ablazione, l'Ufficio del Massimario ha ritenuto opportuno ripercorrere sinteticamente gli aspetti operativi che nel tempo sono stati oggetto di attenzione da parte della giurisprudenza. Ha così in primis ricordato che, in presenza di un oggettivo squilibrio tra il reddito dichiarato dal condannato e/o i proventi della sua attività economica, da un lato, e il valore economico dei beni di cui egli abbia la disponibilità, dall'altro, il legislatore consente una semplificazione probato-

ria, che si realizza attraverso lo svincolo dell'oggetto dell'ablazione dal reato presupposto, prescindendosi al riguardo dall'esistenza di una relazione di pertinenzialità, ossia di derivazione causale del bene aggredito dal detto reato; sicché è irrilevante sia che il valore dei beni confiscati ecceda il provento del fatto criminoso, sia che il loro acquisto sia avvenuto in epoca anteriore o successiva alla sua commissione (Cass. pen., Sez. U, n. 920/2003). È pertanto posto a carico dell'interessato l'onere di elidere la valenza presuntiva della sproporzione, sulla base di specifiche e verificate allegazioni dalle quali sia dato evincere la provenienza lecita del bene confiscato, perché acquistato attingendo dal patrimonio accumulato legittimamente (Cass. pen., Sez. II, n. 43387/2019). Di contro, grava sull'accusa l'onere di ricostruire la capacità economica del soggetto in termini "scomposti", ossia anno per anno e con riferimento alle risorse necessarie per realizzare gli incrementi patrimoniali nel momento in cui gli stessi sono intervenuti, e non solo in termini riassuntivi, secondo un inespressivo e semplicistico metodo di confronto globale (Cass. pen., Sez. U, n. 920/2003, e, in epoca più recente, Sez. I, n. 1778/2019).

La verifica della ragionevolezza temporale. Ciò detto, l'Ufficio del Massimario della Cassazione evidenzia al contempo come la non necessaria pertinenzialità al reato dei beni coerciti non esime il giudice dal verificare la ragionevolezza temporale della presunzione, così come già ritenuto dalla Corte costituzionale con sentenza n. 31/2018, nel senso che i beni da confiscare non devono risultare ictu oculi estranei al reato, perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla sua commissione (in tal senso, tra le tante, Cass. pen., Sez. V, n. 21711/2018). Infine, come puntualizzato in altro recentissimo arresto delle Sezioni Unite, il limite di riferimento per l'individuazione dei beni da acquisire è dato dalla pronuncia della sentenza per il cd. "reato spia", sicché il giudice, anche se adito in fase esecutiva, può disporre la confisca "estesa" dei cespiti che siano entrati nella disponibilità del condannato fino a tale momento; mentre è possibile aggredire i beni che siano stati acquistati in epoca posteriore a condizione che l'acquisto sia avvenuto con risorse finanziarie possedute in precedenza (Cass. pen., Sez. U, n. 27421/2021).